

IL RISCATTO DEGLI ANNI DI LAUREA: LE NOVITÀ **A cura del dr commercialista Gaetano Cappuccio**

Il riscatto della laurea ai fini pensionistici è facilitato dalle novità della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, più nota come "legge sul welfare", che ha modificato il decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997.

La nuova normativa include nuovi soggetti; infatti può richiedere il riscatto della laurea anche chi non è iscritto alle forme obbligatorie di previdenza e non ha ancora iniziato l'attività lavorativa.

In più, il versamento del contributo per il riscatto è agevolato perché:

- è deducibile fiscalmente dall'interessato;
- è detraibile se l'interessato è fiscalmente a carico di altre persone (es. i genitori nella misura del 19 % dell'importo stesso).

Infine, dal 1° gennaio 2008, chi sceglie di versare il contributo in 120 rate mensili potrà farlo senza avere interessi di rateizzazione.

Gli anni riscattati saranno considerati validi al fine del computo dell'età pensionabile anche per i lavoratori soggetti al regime contributivo.

Per ogni anno di studio si dovrà pagare l'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota di rendimento (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.598 Euro nel 2007). Questo vuol dire che chiunque intenda riscattare gli anni di studio pagherà almeno un minimo di 4.490 euro (lavoratori autonomi o disoccupati). Una giovane neolaureata che percepisca uno stipendio lordo annuo di 17.000 euro pagherà una somma annua complessiva di 28.050 euro (5.610 euro all'anno per cinque anni), rateizzabile, secondo le novità in finanziaria nel corso non più di 5 ma di 10 anni